

**Contributo sul decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 recante Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023**

21 dicembre 2023

---

Nell'ambito delle sfide poste dal processo di transizione energetica, il sostegno allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e l'implementazione delle policy utili al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e sicurezza energetica svolgeranno un ruolo fondamentale per la crescita del sistema-Paese. Edison accoglie con favore l'adozione del decreto in esame, che va nella direzione di promuovere il sistema energetico verso gli ambiziosi target di sviluppo del settore elettrico, ed intende sottoporre all'attenzione delle Commissioni alcune osservazioni nell'auspicio che possano contribuire alle riflessioni in corso sul testo.

▪ **AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEI SETTORI ENERGIVORI (art.1)**

Edison valuta positivamente l'introduzione di misure volte alla promozione dell'autoproduzione di energia rinnovabile nelle imprese a forte consumo di energia elettrica, condividendo pienamente le finalità di decarbonizzazione dell'industria, di sostegno alla crescita delle imprese italiane e di rafforzamento della sicurezza energetica del Paese. In questo quadro, per consentire lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile, appare fondamentale creare le condizioni affinché le imprese possano stabilire sinergie con gli operatori attraverso lo strumento dei contratti a termine fra i due soggetti: l'impresa energivora e il produttore FER (PPA). Ciò permetterebbe di dedicare la produzione di energia ai settori dell'industria maggiormente esposti al rischio di delocalizzazione (es. acciaio, cemento, carta, vetro, laterizi, ecc..). Allo stesso tempo, riteniamo opportuno sottolineare **alcune potenziali criticità e dubbi implementativi** legati all'attuazione del meccanismo proposto, in particolar modo relativamente a: la **variabilità nel tempo del perimetro delle imprese c.d. energivore** (per cui potrebbe essere utile identificare un riferimento temporale preciso per l'individuazione del requisito); **i rischi sottesi alla restituzione del valore dell'energia anticipata** (soprattutto in assenza di un adeguamento del prezzo dell'energia ceduta rispetto alle evoluzioni di mercato); e **gli adempimenti in capo ai soggetti terzi**, i quali dovrebbero assumersi l'obbligo di restituzione dell'energia anticipata alle imprese energivore. Sarebbe inoltre auspicabile l'introduzione di semplificazioni nel rilascio di concessioni su superfici di proprietà di soggetti pubblici per tutti gli operatori del mercato, senza vincoli soggettivi.

▪ **DISPOSIZIONI PER INCENTIVARE LE REGIONI A OSPITARE IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI (art.4)**

L'articolo 4 introduce un contributo annuo pari a 10 €/kW in capo ai titolari di impianti FER, al fine di alimentare in parte il nuovo Fondo di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale. Nel contesto attuale, Edison condivide l'obiettivo di incentivare le regioni ad accelerare le tempistiche di adozione dei provvedimenti per l'individuazione delle aree idonee per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. Tuttavia, l'introduzione di un ulteriore onere pluriennale a carico degli operatori rischierebbe di limitare l'implementazione di tali investimenti. Per come è strutturata la norma, **appare opportuno individuare idonee modalità di raccordo tra la compensazione introdotta dall'art.4 e le compensazioni già versate dai titolari di impianti FER ai Comuni** (nella misura del 3% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente

dall'impianto – DM MISE 10 settembre 2010), così da coordinare i rispettivi processi ed evitare di introdurre un aggravio ulteriore per i soggetti impegnati nella realizzazione di nuove iniziative. Si ritiene altresì auspicabile riflettere sull'opportunità di **esclusione dal perimetro della norma delle iniziative le cui procedure autorizzative siano già state avviate alla data di entrata in vigore del decreto**, così da scongiurare potenziali rallentamenti sulla finalizzazione di progetti in corso. Un'ulteriore dimensione di intervento potrebbe riguardare la natura del contributo, rendendola *una tantum* e non più pluriennale, così da non gravare eccessivamente sui costi di sviluppo delle iniziative. Rispetto poi alla platea di impianti cui la misura si rivolge, pare **essenziale che vengano esonerate almeno le configurazioni di autoconsumo, inclusi gli impianti in sito presso gli stabilimenti industriali e quelli di tipo "virtuale" come nel caso dell'Autoconsumo Collettivo e delle Comunità Energetiche**. Infine, un'ulteriore opportunità di modifica potrebbe riguardare l'esclusione dall'applicazione della norma degli impianti la cui produzione di energia elettrica è destinata al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei consumatori finali attraverso forme contrattuali di lungo periodo (PPA).

▪ **SEMPLIFICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI CONDENSATORI AD ARIA PRESSO CENTRALI ESISTENTI** (art.6)

L'articolo 6 prevede la semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali termoelettriche esistenti, con potenza termica superiore a 300 MW. Sarebbe opportuno **prevedere un ampliamento del perimetro della norma anche ad altre tecnologie disponibili** (es. torri di raffreddamento), così da promuovere interventi di efficientamento tecnologico di un più ampio parco impianti a livello nazionale.

▪ **STOCCAGGIO GEOLOGICO DI CO<sub>2</sub>** (art.7)

Si valutano positivamente le disposizioni volte a sostenere lo stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub>, con particolare riferimento alla promozione di iniziative sperimentali volte a verificare la fattibilità e la disponibilità di giacimenti depleti di idrocarburi ai fini della loro utilizzazione per immagazzinare la CO<sub>2</sub>. Al fine di accompagnare adeguatamente lo sviluppo completo di una filiera che potrà svolgere un ruolo centrale per la decarbonizzazione del parco impianti esistente in Italia, appare **di fondamentale importanza che il MASE predisponga in maniera dettagliata e tempestiva lo studio** propedeutico - previsto dal comma 3 -, al fine di approfondire anche la "Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS), e in particolar modo: **provvedendo alla definizione di un quadro normativo funzionale; individuando concretamente la platea di potenziali fruitori del servizio nell'ambito dei settori industriali hard-to-abate e nel termoelettrico; definendo le modalità per la remunerazione ed eventuali meccanismi di supporto per le diverse fasi della filiera**.

▪ **MISURE PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA RELATIVA AGLI IMPIANTI EOLICI GALLEGGIANTI IN MARE** (art. 8)

Edison valuta positivamente l'introduzione della disposizione, indirizzata a individuare delle specifiche aree marittime che saranno adeguatamente attrezzate per consentire di svolgere le attività di assemblaggio dei componenti destinati alla realizzazione degli impianti eolici offshore, come pure per allestire le sottostazioni e le opere di connessione per il collegamento dell'impianto con la terra ferma. Appare condivisibile la necessità di selezionare due poli strategici localizzati nel Mezzogiorno, considerata la disponibilità maggiore della risorsa vento nei mari del Sud Italia, nonché le modalità di selezione previste sulla manifestazione d'interesse da parte di due porti del Mezzogiorno (che potranno essere organizzati alla stregua di attrezzati cantieri per lo svolgimento delle complesse attività di montaggio dei degli aerogeneratori e successivo trasporto degli stessi al sito marittimo individuato). Vale segnalare che **potrebbe essere opportuno considerare anche l'individuazione di un polo nel centro Italia per un eventuale piano di sviluppo dell'eolico nei mari della Sardegna**. Si osserva, inoltre, che **l'individuazione dei previsti poli nel Mezzogiorno dovrà essere in sintonia con i piani di gestione degli spazi marittimi e con il cosiddetto "Piano del Mare"**, emanato con delibera del 31 luglio 2023 dal Comitato interministeriale per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri.

▪ **MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE DI RETE ELETTRICA (art. 9)**

Si accolgono con favore le intenzioni di dare mandato a TERNA di **creare un portale digitale che consenta di mettere in relazione le informazioni relative allo stato della rete elettrica con il programma di sviluppo delle fonti rinnovabili**. Ciò dovrebbe consentire di avere una cognizione dello sviluppo della rete in relazione alla localizzazione degli impianti FER. Inoltre, il portale, potrebbe assicurare il monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla RTN in prospettiva dei target FER al 2030 e 2050. Si apprezza, altresì, la semplificazione normativa introdotta nel caso di realizzazione di cabine primarie e degli elettrodotti senza limiti di estensione e fino a 30 kV. In questo caso, in assenza di vincoli ambientali e paesaggistici particolari, la realizzazione delle infrastrutture potrà essere condotta attraverso il rilascio della denuncia di inizio lavori (DIL). Si auspica che, i casi in cui si debba ricorrere invece all'AU (Autorizzazione Unica) in presenza di vincoli ambientali, siano limitati al minimo.

▪ **SVILUPPO DI PROGETTI DI TELERISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO (art.10)**

Edison valuta positivamente lo stanziamento di circa 96 milioni di euro per il completamento dei progetti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficiente e per l'ammodernamento di quelli esistenti, non già finanziati a valere sulle risorse PNRR. La disposizione appare infatti favorevole allo sviluppo del settore e si auspica che tali risorse, stanziate nell'anno 2023, siano **rese fruibili da parte dei soggetti interessati anche negli anni successivi** in linea con quanto era previsto dallo stesso PNRR. In aggiunta, sarebbe opportuno che la **data ultima di entrata in esercizio degli impianti fosse rivista** sia in ragione della Decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 6641 del 19 settembre 2023 che nelle ipotesi di ritardi non dipendenti dalla volontà degli operatori.

▪ **REGISTRO DELLE TECNOLOGIE PER IL FOTOVOLTAICO (art.13)**

La disposizione introdotta da questo articolo appare condivisibile se destinata a promuovere l'utilizzazione di moduli FV prodotti nell'Unione Europea al fine di tutelare e incrementare lo sviluppo di una filiera industriale che possa competere con le industrie extra UE. **Il valore aggiunto dei tre registri proposti e articolati in base all'efficienza dei moduli FV dovrebbe essere quello di avere criteri di priorità/preferenza per i pannelli FV prodotti nel continente europeo**. Nonostante l'iscrizione al registro sia volontaria e richiesta dall'operatore, potrebbe rappresentare una "best practice" per incoraggiare investimenti nella realizzazione dei moduli FV anche a livello nazionale.

▪ **PASSAGGIO DAL REGIME TUTELATO AL MERCATO LIBERO (art.14)**

L'articolo 14 prevede disposizioni volte ad ulteriormente disciplinare il superamento della regolazione di prezzo nei mercati finali di energia elettrica. Si apprezza l'individuazione della data del 10 gennaio 2024, come termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici nell'ambito dell'assegnazione del Servizio a Tutele Graduali - STG per i clienti domestici elettrici non vulnerabili. Inoltre, nell'obiettivo di assicurare il regolare svolgimento delle procedure competitive, si accoglie con favore la modifica normativa all'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 in materia di contact center e l'introduzione di semplificazioni relativamente al trasferimento della domiciliazione per il pagamento delle bollette. **Risulta, infatti, fondamentale per operatori e consumatori, la conferma di un processo certo ed ordinato per il passaggio dei clienti domestici non vulnerabili al mercato libero, al fine di offrire ai clienti finali i benefici della piena liberalizzazione del mercato, in termini di miglioramento e innovazione del servizio e prezzi più competitivi**. In particolare, negli anni recenti caratterizzati dalle ampie fluttuazioni del prezzo dell'energia, il mercato libero ha agito come barriera di protezione per i numerosi clienti che avevano sottoscritto una fornitura a prezzo "bloccato" prima del forte rialzo dei prezzi. Ciò a riprova che il prezzo tutelato non è di per sé garanzia di

protezione per i consumatori rispetto alla volatilità del mercato. **Altrettanto importante è la promozione di un comportamento attivo da parte dei consumatori che possono contribuire alla transizione energetica attraverso la scelta di una fornitura e di servizi orientati ai modelli di consumo più sostenibili.** Si accoglie con favore, inoltre, l'adozione di una campagna informativa destinata alle famiglie per aumentare la consapevolezza e favorire una partecipazione attiva. Per assicurare il raggiungimento di tale finalità è necessario eliminare ogni incertezza che avrebbe l'effetto di generare ulteriore disorientamento nei consumatori stessi nel comprendere il processo in atto. Infatti, in questi anni la mancanza di certezze dovuta al continuo spostamento delle date e al cambiamento delle regole ha comportato un significativo ostacolo per i clienti finali nel percorso di consapevolezza verso il mercato energetico a loro stesso discapito. In tale contesto, **occorre evitare un eventuale posticipo dell'avvio della fornitura rispetto all'assegnazione del STG, poiché impatterebbe negativamente sull'esito delle procedure competitive,** in quanto, nel formulare le proprie offerte, gli operatori dovranno tenere in considerazione il rischio di disallineamento tra il numero di clienti che saranno effettivamente oggetto dell'assegnazione in esito alle aste, rispetto alle informazioni messe a disposizione prima delle gare. Di conseguenza, tale fattispecie comporterebbe minori benefici per i consumatori in termini di prezzi relativamente al triennio di fornitura del STG.

Infine, oltre agli aspetti finora segnalati, in linea con quanto previsto all'art. 3, recante disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche, **si auspica che in sede di conversione in legge il provvedimento possa essere integrato con una analoga misura in materia di concessioni idroelettriche di grande derivazione,** che consenta di garantire le condizioni per un adeguato rilancio industriale del settore idroelettrico e di valorizzare il ruolo di quella che ad oggi rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile e tra le principali fonti di generazione di energia elettrica in Italia. In particolare, alla luce delle esigenze di rafforzamento dell'autonomia della produzione nazionale e di contrasto al dissesto idrogeologico, **si ritiene essenziale introdurre un nuovo procedimento che permetta di accelerare i necessari investimenti idonei a facilitare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello europeo, prevedendo un'ulteriore opzione a disposizione delle Regioni per l'aggiudicazione di nuove concessioni,** aggiuntiva quindi rispetto a quelle individuate dalla disciplina introdotta con la legge 118/2022.